

COMUNE DI GALATRO

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n° 102 del 18.11.97
modificata con delibera consiliare n° 108 del 16.12.97.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

La Comunità, l'autonomia, lo Statuto

Art. 1

La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue tali finalità.

Art. 2

L'autonomia

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dai vari regolamenti.
2. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II

Il Comune

Art. 4

Il ruolo

1. Il Comune di Galatro è un Ente autonomo che rappresenta la Comunità che vive nel territorio.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'Ordinamento.

3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

8. Stabilisce gli indirizzi generali per l'assetto del proprio territorio, valutando la vocazione delle sue componenti e rafforzando i rapporti di collaborazione con la Comunità Montana del Versante Tirrenico Settentrionale di cui fa parte.

9. Concorre alla elaborazione del programma pluriennale di sviluppo e degli altri piani e programmi della Regione, della Provincia e della Comunità Montana.

10. Al fine di trarre un vantaggio morale e materiale alla popolazione amministrata, nonché per migliorare e manifestare la propria immagine all'esterno, il Comune promuove gemellaggi con comunità locali esterne.

Art. 5

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'istruzione, alla salute, agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi; dell'assetto e utilizzo del territorio concorrendo alla difesa del suolo, delle risorse idriche dell'ambiente ecologico e del paesaggio; dello sviluppo economico coordinando le attività commerciali, tutelando e promovendo lo sviluppo

dell'artigianato; promuove ed incentiva le iniziative volte ad esaltare la vocazione turistica e termale del Comune.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

6. Il Comune opera, altresì, per riconoscere ed assicurare il diritto allo studio, nonché per salvaguardare e promuovere i beni storico-artistici culturali ed in generale le tradizioni e la cultura locale.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione e della legalità democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n° 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è sita nel Palazzo San Nicola posto in via Vittorio Veneto.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso concessi con D.P.R. n° 1642 del 18.3.85 e così descritti:

STEMMA: Troncato semipartito; nel primo, d'azzurro, al Vescovo di carnagione, nascEnte dalla partizione, barbuto di bianco, vestito d'argento, mistrato d'oro, benedicEnte con la mano destra, impugnante con la mano sinistra il pastorale d'oro, in abarra; nel secondo, d'argento, al leone di nero, coronato all'antica con corona di tre punto dello stesso, linguato di rosso, impugnante con le zampe anteriori lo scudo inquartato, nel I° e nel III° palato di oro e di rosso, lo scudo timbrato da corona all'antica di cinque punte d'oro; nel terzo, troncato: nel I° d'oro al leone nascEnte di nero, coronato con corona di nero all'antica di tre punte, linguato di rosso, alla inferriata d'argento, di dieci pezzi, cinque in banda e cinque in barra.

Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo troncato di giallo e di rosso riccamEnte ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI GALATRO".

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con Bluette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

CAPO III

La Potestà regolamentare

Art. 8

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, ad eccezione di quelli relativi all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e di contabilità.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della Legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad eccezione di quelli relativi all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e contabili, sono soggetti a una duplice pubblicazione all'albo pretorio a norma dell'art. 47 della Legge 8.6.90 n°142.

CAPO IV

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali, turistiche, termali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I

Ordinamento

Art. 10

Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi del Comune, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna prevedendo, se opportuno, la presenza di entrambi i sessi negli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 11

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, fatti salvi i casi di sospensione o scioglimento, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dall'art. 32 della Legge 8.6.90 n°142 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il consiglio con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del programma amministrativo.
4. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti nei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 13

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti,

interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedEnte comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il consiglio esamina la relazione formulata dalla Giunta comunale sulla propria attività, ai sensi dell'art. 35 della legge 8.6.90 n°142 e successive modifiche e ogni altra relazione della Giunta.

5. È istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presEnte Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

6. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competEnte, alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari ed al Revisore dei conti dei risultati di cui al precedEnte comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

7. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrEnte capaci di incidere negativamEnte sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte.

8. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 14

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della Legge 8.6.90 n°142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 15

Le nomine dei rappresentanti

Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamEnte riservate dalla Legge.

Art. 16

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio.
4. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere:
 - dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
 Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
5. Ogni consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio. Ha inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente lo stesso giorno della presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga. In caso di più consiglieri dimissionari, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. In caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, non si fa luogo alla surroga e si procederà allo scioglimento del Consiglio.
7. Il consigliere che per motivi personali, di parzialità, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8. Ai sensi dell'art. 289 dl T.U. n°148/1915, decade dalla carica il consigliere che non partecipa, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria del Consiglio comunale.
9. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del T.U. della Legge per la composizione degli organi della amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16.5.60 n°570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 - comma 7° - della Legge 25.3.93 n°81.
10. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della Legge 19.3.90 n°55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.1.92 n°16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Nel caso sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo capoverso del comma 10.

Art. 17

I gruppi consiliari e la conferenza dei Capo Gruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Consiglio il nome del Capo gruppo nella prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano per età del Gruppo.
3. I consiglieri che non intendono aderire o che dopo l'adesione non intendono più far parte di alcuno dei gruppi costituiti, possono costituire il gruppo misto.
4. La conferenza dei capo gruppo è formata dai capo gruppo di ciascun gruppo consiliare ed è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di competenza; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero, la composizione e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di insediamento.
2. Esse hanno competenza per materia e sono composte con criterio proporzionale, garantendo la presenza a ciascuna di esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo di minoranza.
3. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata nella riunione consiliare successiva a quella d'insediamento e la nomina viene effettuata con votazione in forma palese.
4. Ogni commissione nomina, nel proprio seno, un PresidEnte, un vice PresidEnte ed un consigliere segretario.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto. Su invito del PresidEnte della commissione possono intervenire senza diritto di voto il Segretario ed i responsabili dei servizi.
6. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 19

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire - nel suo seno - commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai responsabili dei servizi comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, proporzionalmente alla composizione dei gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 20

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite dai componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 21

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco e a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 22

Presidenza del Consiglio comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco neo-eletto. Per le sedute successive, in caso di assenza del Sindaco, il consiglio può essere convocato dal vice-Sindaco.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

È seduta ordinaria quella che si tiene all'inizio di ogni trimestre per l'esercizio delle ordinarie funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

È seduta straordinaria quella che si tiene ogni qualvolta si ravvisi la necessità per questioni non procrastinabili alla prossima seduta ordinaria.

È seduta d'urgenza quella determinata da motivi rilevanti ed eccezionali la cui trattazione richiede tempi brevi ed incompatibili con i termini della seduta straordinaria.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare è notificato ai consiglieri nei seguenti termini:

5 giorni prima della seduta ordinaria;

3 giorni prima della seduta straordinaria;

24 ore prima della seduta d'urgenza;

ed inoltre è pubblicato all'albo e portato a conoscenza della cittadinanza mediante manifesti.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria nel giorno della riunione e nel giorno precedente non festivo, durante l'orario d'ufficio.

4. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri. Fanno eccezione i casi per i quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali dei presenti. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente e quelli che si allontanano prima della votazione.

5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

6. Le votazioni sono effettuate con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal personale di segreteria. Partecipano pure i responsabili dei servizi, su richiesta del Sindaco o del Segretario, per relazionare su pratiche di competenza o esprimere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dagli Assessori e dai consiglieri.

9. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione ed

inserimento in esso delle rettificazioni eventualmEnte richieste dai consiglieri. Le deliberazioni sono firmate dal PresidEnte e dal Segretario.

Art. 24

Sedute aperte e audizioni

1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; il tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.
2. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio, aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede comunale.
3. Il Consiglio può disporre audizioni conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.
4. Nelle sedute previste ai commi 1 e 2 del presEnte articolo le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere appositamEnte designato dal Consiglio.
5. L'avviso di convocazione sarà notificato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, tranne casi di calamità naturali o eventi eccezionali per i quali i consiglieri dovranno essere tempestivamEnte avvisati con ogni utile sistema di comunicazione.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 25

Composizione

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le proprie funzioni collegialmEnte.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.
3. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un quarto dei componenti della Giunta.
5. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari dei settori cui sono preposti senza diritto di voto, possono illustrare esclusivamEnte argomenti di loro competenza. Non determinano la validità dell'adunanza.

Art. 26

Nomina

1. La Giunta fra cui il vice-Sindaco è nominata dal Sindaco ed entra subito in carica.
2. Della nomina è data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta succe4ssiva all'elezione unitamEnte alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormEnte nominato assessore.
4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Non possono essere nominati assessori, per un periodo di cinque anni, gli amministratori riconosciuti dalla Corte dei Conti, anche in primo grado, responsabili di danni prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario.

Art. 27

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio comunale, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La Giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 28

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione. La Giunta comunale può stabilire riunioni periodiche a data fissa con proprio atto formale. È presieduta dal Sindaco, o in sua assenza, da vice-Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi o quando il Sindaco e il vice-Sindaco, per un determinato argomento devono allontanarsi per motivi personali o di altra natura la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età.

Art. 29

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco, ai sensi dell'art. 20 della Legge 25.3.93 n°81. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 20 della Legge 81/93, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute della Giunta, purché formalmente convocate.

5. Nel caso di presentazione da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco convoca non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla presentazione l'adunanza del Consiglio comunale nella quale la stessa viene discussa.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi una mozione di sfiducia.

Art. 30

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. La sostituzione di Assessori dimissionari o cessati per altra causa è disposta dal Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 31

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che può essere coadiuvato dal vice-Segretario.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.

5. Le deliberazioni sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 32

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo. Nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il Sindaco prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato, adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

7. Qual è Presidente del Consiglio e della Giunta comunale ne esprime l'indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei componenti, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale e dal Direttore Generale se istituito.

9. Spetta al Sindaco la nomina e la revoca del Segretario comunale e del Direttore Generale se istituito, nonché la nomina dei responsabili degli uffici.

10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il Sindaco - entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico - provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, fermo restando il potere sostitutivo del Commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, se istituito, ovvero dal CO.RE.CO., ai sensi dell'art. 17 - comma 45 - della Legge 127/97.

11. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.

Art. 33

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sentita la commissione dello specifico settore, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 34

Il vice-Sindaco

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, nomina il vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il vice-Sindaco sostituisce, altresì, il Sindaco nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.1.92, n°16.

3. Nel caso di contemporanea assenza anche momentanea od impedimento temporaneo del Sindaco e del vice-Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

Art. 35

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti con tingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 36

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
3. I diritti di partecipazione, disciplinati dal presente Statuto, sono garantiti ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché ai maggiorenni stranieri o apolidi domiciliati nel Comune che vi esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio, con esclusione dei soli diritti o azioni per i quali è prevista necessariamente l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 37

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del loro diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazione che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento, in uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.
5. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della Cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere Associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi.
6. Le due consulte sono elette ogni quattro anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la

partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio PresidEnte e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

Art. 38

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la sezione preposta al settore di attività della commissione.

2. Le consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla commissione consiliare competEnte per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla consulta proponEnte, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso

3. Le consulte sono previamEnte e congiuntamEnte interpellate dal consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della commissione consiliare competEnte e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali e del piano regolatore generale.

4. Il Sindaco, su invito della commissione consiliare o della Giunta comunale, richiede il parere della consulta competEnte prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le consulte esprimono i parere loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due consulte nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

7. La Giunta comunale assicura alle consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presEnte Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

8. La Giunta comunale assicura alle due Consulte i locali per l'esercizio della loro attività.

Art. 39

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della commissione permanEnte di cui all'artl 18 ed assegnate al competEnte organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 40

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 41

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di Legge, da almeno 200 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Il consiglio è tenuto a provvedere, salvo i casi di improponibilità di cui al successivo comma 4°. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine dei rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Non si dà luogo alla consultazione referendaria se almeno trenta giorni prima della data fissata per la stessa, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.
10. Il referendum è ritenuto valido se ad esso abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
11. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi la consultazione.

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 42

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n° 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 43

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i procedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La Giunta comunale determina definitivamente, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7 agosto 1990 n°241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare le deliberazioni di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.
5. Il regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle

associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni, per l'esercizio di tali potestà.

CAPO IV

L'azione popolare

Art. 44

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di Legge, a tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 45

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini di diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni, delle determinazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma. Il responsabile dell'ufficio amministrativo è responsabile del relativo servizio ed attesta l'avvenuta pubblicazione degli atti sul referto dei messi comunali che provvedono materialmente.

5. Con cadenza almeno bimestrale, viene pubblicato e diffuso il B.U.C. - Bollettino Ufficiale del Comune - che contiene gli atti e provvedimenti di maggior rilievo dell'Ente.

Art. 46

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n° 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco

che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO VI

Il Difensore Civico

Art. 47

Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

Art. 48

Requisiti

1. L'elezione del difensore civico avviene fra persone di età non inferiore ai 40 anni dotate di preparazione, esperienza, probità e di laurea in materia giuridico-amministrativa tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo ufficio.

2. Non può essere eletto difensore civico:

a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle UU.SS.LL. e coloro che ricoprono incarichi direttivi in partiti politici;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti degli enti, istituti, aziende gestite o controllate dal Comune, nonché gli enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita un'attività di lavoro da cui derivino rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) che versa, in seguito a condanna penale in una delle condizioni previste dalla Legge come causa di dipendenza o di sospensione dalla carica di assessore;

g) che risulta sottoposto a misure di prevenzione;

h) coloro che sono stati amministratori nel precedente quadriennio;

i) coloro che hanno partecipato alle ultime consultazioni amministrative.

Art. 49

Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico decade dalla carica per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o di Assessore, nonché per il venir meno di alcuno degli altri requisiti previsti dal precedente art. 48. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

2. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione

segreta ed a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati. La revoca in tal senso formulata da almeno 300 elettori, nei termini previsti per le petizioni.

Art. 50

Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. A tal fine ciascun gruppo consiliare e ciascuna associazione iscritta all'Albo di cui all'art. 37, può designare un candidato depositando presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta di nomina, il curriculum vitae. L'elezione avviene con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione, da tenersi in adunanza successiva avverrà fra i due candidati che avranno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti. Qualora nessun candidato riporterà la maggioranza sempre dei due terzi dei voti, si procederà ad elezione diretta popolare che avrà luogo con le modalità previste in apposito regolamento.
2. Il Difensore rimane in carica quattro anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il Consiglio comunale, per il rinnovo della carica, va convocato novanta giorni prima della scadenza.
4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, nel corso del quinquennio, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni, provvede alla nuova elezione.
5. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'Istituto.
6. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a 1/3 di quella stabilita dalla Legge per il Sindaco.

Art. 51

Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso, siano correttamente e tempestivamente adottati e per chiedere l'annullamento di atti ritenuti lesivi di diritti dei cittadini.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisisce le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati e all'autorità giudiziaria, ove ne ravvisi gli estremi, le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le necessarie motivazioni, il Difensore Civico, può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il Difensore Civico interviene sulle richieste scritte e motivate, indicanti le norme violate, presentate da 1/5 dei consiglieri sulle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal consiglio riguardanti:
 - a) appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.

A tal uopo i consiglieri devono presentare le istanze, con l'indicazione delle norme violate, al Difensore Civico entro dieci giorni dall'affissione delle delibere all'albo pretorio del Comune. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'Ente non ritiene di modificare la delibera comunicata, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 52

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, mediante deposito presso l'ufficio di segreteria, entro il mese di marzo, la relazione svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dallo Statuto.

2. In caso di particolare importanza il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 53

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, in conformità all'art. 6 della Legge 15.5.97, n°127, disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale ed in conformità allo Statuto l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di responsabilità e professionalità.

2. Gli uffici ed i servizi comunali, organizzati secondo i criteri come sopra determinati, assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa volta a conseguire i più elevati livelli di professionalità. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario comunale o dal Direttore Generale se istituito, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono ed assicurano la massima semplificazione dei procedimenti attraverso l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è articolato per funzioni omogenee secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio ed i piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, le modalità di assunzione, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali, alle valutazioni del Segretario comunale o del Direttore Generale se istituito e dei responsabili dei servizi, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale. A tal uopo l'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale

attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. L'attività amministrativa del Comune, pertanto, si informa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili dei servizi al Segretario od al Direttore Generale se istituito.

Art. 54

Articolazione organizzativa

1. Le funzioni che l'Amministrazione comunale svolge direttamente e che non siano affidate alle Istituzioni o alla Aziende speciali sono svolte attraverso le seguenti quattro aree funzionali di attività:

- a) Area Amministrativa;
- b) Area Contabile;
- c) Area Tecnica;
- d) Area Vigilanza;

caratterizzate da funzioni finali ed articolate a loro volta in unità operative intermedie semplici.

2. Le aree sono affidate alla responsabilità di dipendenti di ruolo, in possesso della più alta qualifica funzionale presenti nell'area (VII q.f.), che coordinano lo svolgimento delle attività interne e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed assegnati.

3. Le aree e le loro eventuali ulteriori articolazioni sono determinate nell'assetto organizzativo dell'Ente, che, determina, altresì, le dotazioni del personale di ciascuna area, i compiti ed i poteri dei responsabili ad essi preposte.

4. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili dei servizi è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (determinazione obiettivi, programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili delle aree spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

5. Con l'assetto organizzativo vengono stabilite inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra i responsabili dei servizi ed il Segretario comunale od il Direttore Generale, se istituito. Tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 55

Tutela della professionalità

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione, a tal fine ricorre alle assunzioni dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.

2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e

strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

Art. 56

Compiti di responsabilità di area

1. Spettano ai responsabili delle aree i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e di vigilanza nonché l'adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (con riferimento anche agli artt. 19 e 27, comma 9, del D.Lgs. 25.2.1995, n°77 così come sostituito rispettivamente dal primo comma dell'art. 6 e dal primo comma, lett. c), dell'art. 8 del D. Lgs. 11.6.1996, n°336) fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla Legge, dallo Statuto od altri organi.

2. I responsabili delle aree, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico dell'Ente, e alla cui formazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3. Essi in conformità a quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e lavoro propri della struttura, da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione di beni strumentali necessari.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto od altri organi del Comune, spetta ai responsabili di area, e limitatamente alle materie di propria competenza:

a) la presidenza delle commissioni di concorso, con la gestione del procedimento, per il reclutamento del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

b) la presidenza delle commissioni di gara con la gestione del procedimento fino all'individuazione dell'aggiudicatario (per le spese in conto capitale la determinazione delle modalità di gara è di competenza dell'organo politico);

c) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile, in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 56 della Legge 8.6.90 n° 142;

d) gli atti (determinazioni) di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio (ai sensi del comma 9 dell'art. 27 del D. Lgs 25.2.95 n°77, così come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c), del D. Lgs 11.6.96 n°336) in conformità agli atti di programmazione e previa deliberazione del competente organo di assegnazione di fondi ai singoli responsabili delle aree;

e) gli atti di gestione del personale nel rispetto delle norme vigenti in materia, ivi compresi, di concerto con il servizio personale, i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, irrogazione di censura e assunzione del personale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta per urgenti necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, o per garantire la continuità di determinati servizi all'utenza o per assicurare la funzionalità dello stabilimento termale "S. Elia";

f) l'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;

g) le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

h) gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza, quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché giuste le disposizioni della Legge 4.1.1968, n°15, autenticazioni e legalizzazioni;

i) rilascio dei pareri di cui all'art. 53 - comma 1 - della Legge 142/90 sulle proposte di deliberazione;

j) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc.;

k) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;

- l) la concessione di contributi finanziari nei limiti e secondo le modalità e criteri stabiliti prioritariamente in atti fondamentali di indirizzo dell'organo politico e nel regolamento di cui all'art. 12 della Legge 241/90;
- m) la nomina di avvocati per la difesa delle ragioni del Comune e gli incarichi tecnici e professionisti per la realizzazione di opere pubbliche secondo le modalità e criteri stabiliti in atti fondamentali di indirizzo dell'organo politico;
5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili dei servizi individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
6. Il responsabile del servizio può attribuire, al personale assegnato nella stessa struttura inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, compiti e funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento.
7. I provvedimenti emessi nelle materie per le quali in precedenza veniva adottato atto deliberativo da parte della Giunta comunale hanno la forma della "determinazione", e se comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate, nell'ambito di ciascuna area, in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il responsabile del servizio.
9. Le determinazioni di cui al comma 7, contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al comma 8, sono affisse all'albo pretorio, nella sede municipale, per 15 giorni consecutivi e dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'albo stesso. Le stesse, con cadenza quindicinale, sono rimesse, dal responsabile del servizio proponente, in elenco alla Giunta, al Segretario ed ai capigruppo consiliari.

Art. 57

Il regolamento degli uffici

1. Il regolamento generale degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto della Legge quadro sul pubblico impiego e dei contratti collettivi nazionali:
- gli organici, gli uffici, i modi di assunzione e di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuno di essi compresi;
 - i criteri per la formazione professionale e d'addestramento;
 - i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
 - l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione, demandati al regolamento di applicazione della Legge 241/90.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche professionali e funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa. Si terrà conto al riguardo di quanto previsto nei contratti di lavoro. Per il reclutamento e l'indizione di concorsi si terrà conto delle leggi in vigore e dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D. Lgs 29/93 e delle disposizioni stabilite nel D.P.R. 487/94, modificato dal D.P.R. 693/96.
3. La dotazione organica dei vari servizi è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnato ai vari settori, integrati e necessarie per il funzionamento. L'insieme degli organici dei vari settori costituisce l'organico generale.
4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, vengono specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

Art. 58

Collaborazione esterna

1. In caso di carenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente il Sindaco può stipulare contratti a tempo determinato di dirigenza a persone esterne scelte tra professionisti di comprovata esperienza. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto.
2. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilirà i limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di cui sopra.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
4. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi saranno individuate, altresì, le modalità per la selezione del personale (medico, paramedico e inserviente) per l'assunzione a tempo determinato per le esigenze stagionali correlate al funzionamento dello stabilimento termale.

Art. 59

Direttore Generale

Il Comune può, previa stipula di convenzione con altri comuni, istituire il Direttore Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo politico.

Art. 60

Il Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia a personalità giuridica di diritto pubblico;
2. Il Segretario viene nominato dal Sindaco e viene scelto tra gli iscritti all'albo nazionale articolato in sezioni regionali;
3. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato;
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
5. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Coordina l'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti dei responsabili dei servizi cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla Legge può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con le osservazioni finali in merito alle proposte sottoposte all'esame.
6. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da

parte del responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari. Inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni secondo le norme del regolamento;
 - e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti relativi alle sue funzioni;
 - g) presiede la conferenza dei responsabili dei servizi onde coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e definire le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del Comune;
 - h) esercita ogni funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco;
 - i) autorizza sulla base delle esigenze degli uffici e delle richieste dei responsabili dei servizi le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti del regolamento;
 - j) .
 - k) .
 - l) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
 - m) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti dei responsabili dei servizi e dell'altro personale sulla base delle segnalazioni e relazioni dei responsabili dei servizi;
 - n) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - o) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
7. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 61

Il Vicesegretario

1. È istituita la figura professionale del vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente nei casi di vacanza, assenza od impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio;
2. Tale figura professionale verrà associata a quella già esistente di "Responsabile dell'ufficio finanziario", inquadrata nella 7^a q.f. D.P.R. 3 agosto 1990 n° 333, ottenendo così la nuova figura professionale di "Vicesegretario-Responsabile Ufficio finanziario" 7^a q.f. - D.P.R. 3.8.90 n°333;
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Statuto si provvederà all'istituzione della figura professionale in sede di rideterminazione della pianta organica, con l'approvazione del regolamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 62

Recepimento normativa statale sul pubblico impiego

Il comune recepisce il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n°29 e successive modificazioni e, con le disposizioni ad esso applicabili, adegua nei termini prescritti i relativi regolamenti.

Art. 63

Servizio notifica atti

1. Il Comune assicura il servizio di notifica dei propri atti a mezzo dei messi notificatori. I messi notificatori possono anche notificare nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta al Comune, ove le richieste non siano numerose e possano essere svolte nel normale orario di servizio senza pregiudizio per la notifica degli atti del Comune;
2. Per esigenze eccezionali, il Sindaco può affidare le funzioni ad altro personale dipendente possibilmente della stessa qualifica funzionale. I referti dei messi comunali fanno fede fino a querela di falso.

Art. 64

Responsabilità civile degli Amministratori e dipendenti

1. Gli amministratori ed i dipendenti che per inosservanza di un dovere di ufficio connesso all'esercizio delle loro funzioni cagionino, mediante violazione di diritti, un danno ingiusto, per comportamento doloso o colposo, sono tenuti al risarcimento personale del danno causato;
2. Il danno può investire sia gli interessi della Pubblica Amministrazione sia gli interessi di terzi;
3. Gli Amministratori ed i dipendenti autori del fatto dannoso sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi;
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti di organi collegiali dell'Ente sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del Consiglio che hanno partecipato all'atto. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso;
6. Ove il comune corrisponda ad un terzo l'ammontare di un danno, si rivale contro il responsabile del fatto dannoso;
7. Sono fatte salve le eventuali azioni penali e/o disciplinari;
8. Il Segretario ed i responsabili degli uffici, che vengono a conoscenza direttamente, o a seguito di rapporto di subordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità sono tenuti a farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicandone tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dell'ammontare dei danni.

Art. 65

Responsabilità amministrativa contabile degli amministratori e dei dipendenti

1. Gli Amministratori ed i dipendenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato se nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti cagionano un danno all'Amministrazione che si concretizza in una diminuzione patrimoniale dovuta ad una minore entrata, o per aver imputato all'Ente una maggiore spesa;
2. L'evento dannoso deve sempre essere ricondotto ad un comportamento doloso o colposo;
3. La competenza ad esercitare l'azione di responsabilità è del Procuratore Generale della Corte dei Conti.
4. Incorrono nella responsabilità contabile i dipendenti che abbiano maneggio di pubblico denaro e di beni dell'Ente;
5. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi.
6. È fatta salva l'eventuale azione penale e/o disciplinare.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

Competenze dei Comuni

Art. 66

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità;
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti;
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge. Essi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni;
 - e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

CAPO II

Gestione dei Servizi Pubblici comunali

Art. 67

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale;
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 68

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi;
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali;
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 69

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistenza rilevante economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi;
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale;
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.3.93 n°81 e dell'art. 32 - comma 10 - del presente Statuto. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere comunale e di Revisore dei conti. Sono inoltre in eleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali e coloro che, quali amministratori, sono stati riconosciuti, anche in primo grado, da parte della Corte dei Conti, responsabili del dissesto finanziario dell'Ente;
5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.3.93 n°81 e dell'art. 32 - comma 10 - del presente Statuto.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso;
7. Il personale da assegnare può essere scelto tra i dipendenti del Comune o assunto all'esterno ai sensi di Legge;
8. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della Legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
9. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali;
10. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio;
11. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla Legge ed alle presenti norme.

Art. 70

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica;
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento;
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 69;
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso;
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti;
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
7. Il Revisore dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni;

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 71

Le società per azioni e le S.R.L.

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o di s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti;

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia ed alla Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società;

4. I rappresentanti del Comune nel consiglio d'amministrazione, la cui composizione sarà stabilita dall'atto costitutivo della società, sono nominati e revocati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.3.93 n° 81 e dell'art. 32 - comma 10 - del presente Statuto.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

Convenzioni e Consorzi

Art. 72

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e la Comunità Montana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie;

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti;

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza;

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 73

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia o della Comunità Montana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio.
2. Il consorzio è Ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale;
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del PresidEnte o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il PresidEnte;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo PresidEnte sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di PresidEnte della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo PresidEnte durano in carica per quattro anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla Legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

Accordi di programma

Art. 74

Onere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del PresidEnte della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione

comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I

Programmazione

Art. 75

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedEnte comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamEnte a consultazione degli organi di partecipazione popolare per ogni utile indicazione.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla Legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presEnte, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 76

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. ContestualmEnte al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi.

3. Il programma comprende, relativamEnte alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, l'indicazione circa le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmEnte in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedEnte articolo, contemporaneamEnte al bilancio annuale.

CAPO II

L'autonomia finanziaria

Art. 77

Le risorse per la gestione corrEnte

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiEnte ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura all'ufficio tributi del Comune la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedEnte comma.
4. L'autonomia finanziaria del Comune è fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
5. i trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziarie devono garantire i servizi pubblici ritenuti necessari per la comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
7. La Regione assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

Art. 78

Uscite

1. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Senza tale apposizione i provvedimenti sono nulli di diritto ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 8.6.90 n° 142;
2. L'Ente è tenuto ad osservare l'obbligo dell'equilibrio gestionale del bilancio. A tal fine, all'atto della predisposizione dello schema di bilancio ed in tutte le fasi successive di esecuzione dello stesso, l'ufficio finanziario dovrà garantire la costante coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quella dei provvedimenti assunti dai responsabili dei servizi, nonché con i documenti giustificativi allegati agli stessi.

Art. 79

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono;

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite;
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 80

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative;
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il revisore dei conti e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole;
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente;
6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 12 della Legge 15.5.97 n° 127;
7. I beni demaniali ed il patrimonio disponibile possono essere concessi in uso, privilegiando l'associazionismo cooperativistico giovanile, con deliberazione consiliare, previo pagamento di un canone fissato nella delibera di concessione.
8. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni devono essere impiegati prioritariamente nella manutenzione e nel miglioramento dei beni Comunali e l'eventuale residuo nella estinzione di passività onerose.

CAPO IV

La revisione economico finanziarie ed il rendiconto della gestione

Art. 81

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto palese, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 57 della Legge 8 giugno 1990 n° 142;
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico;

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente;
5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale;
6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo. Inoltre esprime parere sulle proposte di bilancio di previsione e sui documenti allegati, sulle variazioni di bilancio;
7. Il Revisore ha diritto ad un compenso entro i limiti stabiliti dalla Legge. Tale compenso sarà determinato contestualmente alla nomina. In caso di variazioni, nel corso del triennio di nomina, nei limiti massimi stabiliti dalla Legge, il consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri può rideterminarlo.
8. Non può essere eletto revisore colui che, quale amministratore, è stato riconosciuto, anche in primo grado, dalla Corte dei Conti, responsabile del dissesto finanziario dell'Ente.

Art. 82

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio;
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO V

Appalti e Contratti

Art. 83

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti;
2. Per gli appalti e le forniture di cui al precedente comma, di regola, l'Ente procede mediante licitazione privata o mediante pubblici incanti. È ammesso il ricorso alla trattativa privata:
 - a) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
 - b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;

- d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraEnte;
- e) quando ricorrono altre eccezionali o speciali circostanze;
- f) per forniture e lavori di modesta entità e comunque quando il relativo importo sia inferiore a lire 5.000.000 (Cinquemilioni).

Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere eseguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato;

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraEnte, ammesse dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ed i motivi che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico;

5. Per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa interviene, in rappresentanza del Comune il Responsabile del servizio interessato, a norma dell'art. 51 - commi 3 e 3bis - della Legge 8.6.90 n°142, per come sostituito e integrato dall'art. 6 - commi 2 e 3 - della Legge 15.5.97 n°127. Per la stipulazione dei contratti con rogito notarile interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del servizio interessato.

CAPO VI

Il controllo della gestione

Art. 84

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione;
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati;
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione;
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 87

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale;
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti;

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 88

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale;

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 89

La Comunità Montana

1. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale, che assicura la copertura degli oneri conseguenti;

2. Il Comune collabora con la Comunità Montana per la realizzazione, sulla base dei programmi, di attività e di opere di rilevante interesse della stessa, sia nei settori produttivo, economico e turistico, sia in quelli volti a valorizzare il patrimonio montano.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della Legge 8 giugno 1990 n°142;

2. Le proposte di cui al precedente comma, almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento;

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto;

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso;

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica;

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 91

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore;
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.